REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n.** [OMISSIS] **r.g.a.c.**, trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2026, ai sensi dell'art. 281 *sexies* ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, applicabile alla fattispecie ex art. 7 d.lgs. 164/2024,

tra

[OMISSIS] **(CF.** [OMISSIS] **),** rappresentata e difesa dall'avv.to [OMISSIS] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in [OMISSIS] [OMISSIS] come in atti;

Parte opponente

e

[OMISSIS] **CF.** [OMISSIS] , in persona della procuratrice [OMISSIS] (già [OMISSIS] in virtù di variazione della forma giuridica e della denominazione sociale del 10.01.2023), giusta procura per atto del notaio [OMISSIS] del 11.01.2019, rep. [OMISSIS] racc. [OMISSIS] a sua volta in persona della procuratrice [OMISSIS] [OMISSIS] in virtù di procura per atto del notaio [OMISSIS] del 15.03.2023, n. [OMISSIS] rep., rappresentata e difesa dall'avv.to [OMISSIS] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Roma, [OMISSIS] come in atti;

Parte opposta

nonché

[OMISSIS] **(CF./P.IVA** [OMISSIS] **,** in persona della procuratrice [OMISSIS] [OMISSIS] in virtù di procura per atto del notaio [OMISSIS] del 10.06.2024, rep. [OMISSIS] racc. [OMISSIS] a sua volta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS] nq. soci di [OMISSIS] e con domicilio eletto presso l'indirizzo pec [OMISSIS] e presso lo studio [OMISSIS] in [OMISSIS] [OMISSIS] come in atti;

Terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.

Conclusioni delle parti: come da verbale udienza del 09.07.2026 (per l'opponente: conclusioni come in atti; per la terza intervenuta in causa: conclusioni come da comparsa di risposta).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 07.07.2023, [OMISSIS] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.

[OMISSIS] emesso da questo Tribunale il 09.05.2023, su ricorso di [OMISSIS] (da ora solo [OMISSIS], per brevità), con il quale le stato ingiunto, nella sua qualità di fideiussore, il pagamento, in solido con la [...] [OMISSIS] e [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS], di € 68.641,31, oltre interessi come da ricorso e spese di procedura, chiedendo di: "*1.- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto dei poteri rappresentativi in capo all'avv.* [OMISSIS] *e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto; 2.- in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto; 3.- in via subordinata, accertare e dichiarare la decadenza dell'istante rispetto a qualsiasi azione nei confronti del fideiussore*[OMISSIS] [OMISSIS]*per le ragioni indicate al punto 5 e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto…*", con il favore delle spese processuali e condanna dell'opposta ex art. 96 co. 3 c.p.c.

A fondamento della propria opposizione, la[OMISSIS] a lamentato, in sintesi:

- il difetto di "*legittimazione*" della [OMISSIS] nella sua asserita qualità di cessionaria delle pretese creditorie vantate dalla [OMISSIS] per il saldo debitore dei due rapporti di c/c nn. [OMISSIS] e [OMISSIS] e le rate rimaste impagate del finanziamento n. [OMISSIS] a carico della [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] non essendo stata fornita alcuna prova di tale cessione, mai notificata, del resto, né alla società debitrice, né all'opponente, con la sua conseguente "inopponibilità" ai sensi dell'art. 1264 c.c., né rilevando a tal fine la produzione operata in sede monitoria dell'avviso di cessione in G.U., recante il mero riferimento a una cessione, senza alcuna individuazione dei contratti ceduti e del loro contenuto;

- il difetto di rappresentanza tecnica in capo al difensore costituitosi per l'opposta in fase monitoria, stante la mancata sottoscrizione della procura alle liti depositata, priva anche di attestazione di conformità;

- l'insussistenza del credito azionato dall'opposta e l'assenza di prova dello stesso, atteso che in sede d'ingiunzione sono stati prodotti due salda-conto dai quali risulterebbe un debito complessivo di € 123.483,74, oltre a due rate scadute del finanziamento per € 3.426,69, mentre l'importo richiesto con il ricorso monitorio è pari a € 68.641,31, senza che dalla documentazione sia possibile comprendere quali siano i conteggi e i criteri adoperati per pervenire alla sua quantificazione e a quale dei rapporti l'importo sarebbe riferibile e per quale ammontare; inoltre, l'ammontare ingiunto è in realtà il risultato dell'applicazione di tassi d'interesse "ultralegali" e anatocistici, sicché nulla è dovuto, e in ogni caso l'avversa pretesa non è provata, stante che l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB rileva quale prova del credito solo in fase monitoria, mentre in sede d'opposizione è necessaria la produzione del contratto e di tutti gli estratti conto del rapporto, in difetto non essendo evaso l'onere probatorio della pretesa creditrice;

- l'avvenuta liberazione dell'opponente dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c., tenuto conto che dalle produzioni avversarie risulta che già in data 21.11.2014 la [OMISSIS] ha redatto una nota recante la "revoca-recesso da conto corrente" e "risoluzione del contratto di finanziamento", quantificando un debito definitivo di € 122.672,27, sicché, per poter conservare il proprio diritto di escutere la fideiussione, il creditore avrebbe dovuto proporre entro sei mesi dalla suddetta data le proprie istanze contro il debitore, mentre non risulta che vi sia stata la trasmissione e la ricezione da parte dello stesso di tale istanza; inoltre, la [OMISSIS] [OMISSIS]avrebbe dovuto anche coltivare con diligenza le sue istanze, mentre alcun tentativo di recupero risulta che sia mai stato intrapreso, avendo la stessa al contrario deciso, secondo le prospettazioni dell'opposta, di dismettere il credito in data 20.10.2020, dopo ben sei anni dalla scadenza dell'obbligazione, di qui la decadenza di [OMISSIS] e, conseguentemente, di [OMISSIS]dal diritto di escutere la garanzia;

- la sussistenza, nella specie, dei presupposti per una condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si è costituita in giudizio la [OMISSIS] contestando l'opposizione e chiedendo: "*In via preliminare, di rito: - disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., la riunione dell'odierno giudizio di opposizione R.G.* [OMISSIS] *al giudizio di opposizione R.G.* [OMISSIS] *pendente sempre presso Codesto intestato Tribunale ed innanzi al G.U., Dott.ssa Elisabetta Trimani, con prima udienza di comparizione fissata per il 05.03.2024. In via preliminare, nel merito: - dichiarare inammissibile l'opposizione promossa dal fideiussore Sig.ra* [OMISSIS] *dovendo qualificarsi la fideiussione*

omnibus del 10/12/2012 da lei sottoscritta, quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente inammissibilità delle contestazioni sollevate dal fideiussore stesso con la spiegata opposizione, per i motivi ampiamente esposti nel paragrafo A) del presente atto; - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto [OMISSIS] *R.G.* [OMISSIS] *emesso …in data 08.05.2023, depositato il successivo 09.05.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per i motivi esposti al paragrafo H) del presente atto; Nel merito in subordine: - rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto* [OMISSIS] *R.G.* [OMISSIS] *emesso …in data 08.05.2023, depositato il successivo 09.05.2023; - condannare, in ogni caso, la Sig.ra* [OMISSIS] *al pagamento delle somme che verranno accertate in corso di causa; In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che la* [OMISSIS] *è creditrice nei confronti della* [OMISSIS] *già* [OMISSIS] [OMISSIS] *e, in solido, della garante* [OMISSIS] *della somma di €.127.096,31, oltre interessi successivi al 30/10/2020 ed accessori, e, per l'effetto, condannare la* [..] [OMISSIS] *già* [OMISSIS] [OMISSIS] *e, in solido, la Sig.ra* [OMISSIS] *al pagamento in favore della* [OMISSIS] *della suddetta somma, oltre interessi successivi al 30/10/2020 ed accessori, o nella misura, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa,. Con vittoria di spese, diritti ed onorari*".

Ha sostenuto l'opposta, in sintesi: che pende un altro giudizio d'opposizione promosso dalla debitrice principale [OMISSIS] avverso il decreto ingiuntivo, sicché si chiede che la causa sia riunita a tale giudizio; che la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile, poiché la[OMISSIS] con la sottoscrizione della fideiussione *omnibus* del 10.12.2012, posta a fondamento della domanda monitoria, ha inteso concludere un contratto autonomo di garanzia, sicché nulla può obiettare ed eccepire neanche in caso di obbligazioni nulle o annullabili; che, in particolare, il contratto autonomo di garanzia costituisce un nuovo strumento di cautela del credito che si configura, in linea generale, quale garanzia di pagamento di una somma di denaro "a prima richiesta" e "senza eccezioni", rafforzando la posizione del beneficiario nei confronti del garante, tenuto al pagamento immediato senza poter opporre eccezioni derivanti dal rapporto principale, a differenza di quanto avviene nella fideiussione; che, nel presente caso, è dunque inammissibile qualsiasi contestazione in ordine all'*an* e al *quantum debeatur* da parte del fideiussore, il quale ha peraltro sottoscritto un "*contratto di fideiussione testo ABI cd. Omnibus*", essendo ormai un "principio giurisprudenziale consolidato" che tale contratto ha natura di garanzia autonoma, dovendosi considerare al riguardo la clausola di reviviscenza in caso di pagamenti nulli e annullabili, l'obbligo del garante di adempiere anche ad ogni altra obbligazione che sorga in seguito in dipendenza del rapporto garantito, l'obbligo dello stesso di tenersi informato delle condizioni patrimoniali del debitore, l'esclusione dal beneficio di escussione previsto dall'art. 1957 c.c., l'obbligo di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, la clausola di sopravvivenza anche in caso di nullità dell'obbligazione principale, la rinuncia ad opporre eccezioni e la possibilità di esercitare solo l'azione di regresso dopo l'integrale pagamento, clausole che sono state accettate e specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. dalla [OMISSIS] che, in particolare, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure pronunciandosi su fattispecie relativa all'escussione di una polizza fideiussoria di tipo cauzionale, rilasciata da una compagnia assicurativa a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore, che "*…la presenza della clausola «a prima richiesta» o «senza eccezioni»…«vale di per sé a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione…*"; che la fideiussione è stata, inoltre, sottoscritta nella specie nel rispetto della normativa vigente, contenendo il limite dell'importo massimo garantito, in ossequio alla L. 154/1992; che l'opposta non è carente, poi, di legittimazione, essendo l'attuale titolare del credito, titolarità che è provata dalla dichiarazione prodotta in questa sede, rilasciata dalla cedente [OMISSIS] la quale ha attestato che tra i crediti compresi nella cessione a favore di [OMISSIS]è compreso anche quello vantato verso la [OMISSIS] [OMISSIS] ora [OMISSIS] che è infondata, altresì, l'eccezione di difetto di

rappresentanza tecnica, dal momento che la procura depositata in sede monitoria è stata sottoscritta digitalmente dal difensore anche ai fini dell'asseverazione di conformità; che è infondata, inoltre, l'avversa eccezione di mancata prova del credito per l'asserita insufficienza della documentazione prodotta in fase d'ingiunzione e la contestazione dell'opponente degli addebiti operati dalla banca nel corso del rapporto; che il credito è infatti certo, liquido ed esigibile, alla luce degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, attestanti il saldo debitorio sia per i conti correnti ordinari n. [OMISSIS] e [OMISSIS] sia per il "*contratto definitivo di finanziamento*" n. [OMISSIS] del 09.09.2004, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di c/c l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria fino a prova contraria verso il correntista anche in fase di opposizione; che ne consegue che ove il correntista sia decaduto dal diritto di impugnare gli estratti conto, ex art. 1832 c.c., lo stesso non può più sollevare generiche contestazioni in ordine alla loro definitività; che l'onere del creditore concerne, del resto, la prova delle poste attive specificamente contestate nella loro esistenza e nell'ammontare, mentre nella specie non vi è alcuna contestazione specifica o diretta, avendo l'opponente soltanto sostenuto genericamente di nulla dovere; che, in ogni caso, in questa sede vengono depositati gli estratti conto periodici e i documenti di sintesi dei due rapporti di c/c; che è in atti, altresì, il contratto relativo al conto corrente n. [OMISSIS] aperto in data 09.09.1999, poi rinumerato in [OMISSIS] intestato alla [OMISSIS] che lo ha sottoscritto, il quale reca la previsione delle condizioni economiche applicate, in particolare i tassi debitori e creditori, le commissioni di massimo scoperto, le spese e la reciprocità della liquidazione di interessi attivi e passivi, in ossequio alla delibera CICR del 09.02.2000; che successivamente è stato aperto, poi, l'ulteriore conto corrente n. [OMISSIS] intestato alla stessa società, e anche in questo caso il contratto regola tutte le condizioni applicabili, indicando i tassi, le commissioni e le spese, e su tale c/c sono state concesse in data 08.08.2013 due linee di credito, di € 50.000,00 e € 70.000,00, ciascuna con la sottoscrizione dei contratti di affidamento da parte dell'obbligata principale, unitamente ai relativi documenti di sintesi contenenti la specificazione per iscritto delle condizioni e dei tassi passivi applicati; che, inoltre, con contratto di finanziamento del 09.09.2004, l'allora [OMISSIS] ha concesso un mutuo di € 60.000,00, da restituire in dieci anni con il versamento di n. 40 rate trimestrali; che, in seguito, con la lettera raccomandata del 21.11.14 l'istituto ha comunicato alla società e ai fideiussori la revoca di tutte le facilitazioni creditizie concesse; che alla luce di quanto esposto risultano, dunque, infondate le avverse contestazioni sulle condizioni contrattuali, che sono state approvate dalla debitrice principale, né essendo ravvisabili violazioni di legge, contestazioni che, del resto, risultano generiche; che è infondata, altresì, l'eccezione avversaria di "*intervenuta prescrizione ex art. 1957 c.c.*", atteso che la clausola che nel negozio di garanzia ha previsto l'applicazione, in deroga all'art. 1957 c.c., di un termine di 36 mesi, in luogo del termine semestrale, non può ritenersi affetta da nullità, come invece ritenuto dall'opponente, e la [OMISSIS] [OMISSIS] aveva provveduto ad agire per il recupero del credito costituendosi nel giudizio di accertamento negativo promosso dall'obbligata principale e dai fideiussori, tra i quali la [OMISSIS] avanti al Tribunale di Roma, avente n. [OMISSIS] RG., avente ad oggetto i medesimi rapporti di cui all'odierno giudizio, procedimento all'esito del quale la domanda attorea è stata rigettata con la sentenza n. [OMISSIS] depositata il 29.04.2019; che è provata, dunque, anche l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente relative alla paventata nullità della fideiussione e all'intervenuta "*prescrizione*", essendo la garanzia valida e produttiva di effetti; che l'opposta avanza infine una domanda in via riconvenzionale in questa sede per il maggiore ammontare risultante dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, già prodotti in sede monitoria, oltre che dagli estratti conto analitici, dai quali risulta in effetti un credito complessivo di € 127.096,31, oltre interessi successivi al 30.10.2020 ed "*accessori*", estratti conto che non sono stati mai contestati dalla società, donde la loro inoppugnabilità e definitività ex art. 1832 c.c.

All'udienza del 19.03.2024, così individuata ai sensi dell'art. 168 *bis* co. 4 c.p.c. con il provvedimento reso il 24.07.2023 quale prima udienza ex art. 183 c.p.c. (nel testo ritenuto applicabile alla fattispecie, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 142/22, attesa la data di deposito del ricorso monitorio del 15.12.2022),

sono state disattese la richiesta dell'opposta intesa ad ottenere la riunione della causa con l'altro giudizio dalla stessa indicato, non essendo stato depositato alcun documento attestante la pendenza di tale giudizio e il suo oggetto, nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente.

Quindi, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel primo degli stessi è stata depositata dall'opponente una memoria con la quale ha richiamato l'atto di opposizione e soggiunto che la [OMISSIS] costituitasi quale procuratrice di [OMISSIS] non risulta iscritta all'albo ex art. 106 TUB. Inoltre, ha lamentato la [OMISSIS]l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta, trattandosi di domanda nuova che non scaturisce da difese e richieste di essa opponente, ed evidenziato che la [OMISSIS]ha sostenuto in sede monitoria di vantare un credito complessivo di € 68.641,31, la cui fonte è stata rinvenuta nei contratti di c/c n. [OMISSIS] e [OMISSIS] e nel finanziamento n. [OMISSIS] sicché la stessa ha limitato in tal modo la sua richiesta, riconoscendo di essere stata soddisfatta per la parte restante o ha, comunque, rinunciato a chiedere il pagamento della maggiore somma.

La causa è stata istruita documentalmente e, in assenza di richieste di prova costituenda, è stata rinviata, all'esito, per la precisazione delle conclusioni, come da provvedimento reso in data 11.06.2024, con il quale sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni prima dell'udienza, fissata al 18.12.2025, per il deposito di nota contenente le loro conclusioni, termine di trenta giorni per comparse conclusive e termine di quindici giorni per repliche.

Medio tempore, è inoltre intervenuta in causa in data 27.06.2024, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la [OMISSIS] [OMISSIS] deducendo di essersi resa cessionaria, nelle more, dei crediti già azionati da [OMISSIS] in virtù di un contratto di cessione di crediti concluso con la stessa con effetti decorrenti dal 31.05.2024. Ha quindi sostenuto di aver interesse a costituirsi nel procedimento "…*sostituendosi alla Cedente nelle rispettive posizioni sostanziali e processuali, facendo valere ed insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito da quest'ultima*".

A modifica del provvedimento reso in data 11.06.24, con il provvedimento del 17.12.2025, comunicata ai difensori di tutte le parti, la causa è stata rinviata, poi, all'udienza del 09.07.26, disponendo con tale provvedimento, per l'incombente della precisazione delle conclusioni, la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Infine, all'udienza indicata, sulle conclusioni rassegnate dalle parti comparse, opponente e terza intervenuta, e all'esito della discussione, il fascicolo è stato assunto in decisione con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 *sexies* ult. co. c.p.c., come risultante dal d.lgs. 149/22, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/24.

Tanto premesso sinteticamente sullo svolgimento del processo e i fatti di causa, il giudizio viene quindi deciso come segue.

In via preliminare, trattandosi di delineare il perimetro dell'odierno *thema decidendum* e vertendosi su profilo che è conoscibile, come noto, anche d'ufficio dal giudice, deve essere esaminata la questione sollevata dall'opponente di inammissibilità della domanda introdotta dall'opposta "*in via riconvenzionale*" nella comparsa di risposta, con la quale la stessa ha chiesto di accertare il proprio maggior credito di € 127.096,31, rispetto alla somma domandata in pagamento in fase monitoria, instando per la condanna di [OMISSIS] [OMISSIS] già [OMISSIS] in solido con [OMISSIS] [OMISSIS], al pagamento del suddetto importo, oltre interessi successivi al 30.10.2020 ed "*accessori*".

Ora, nella parte in cui la [OMISSIS] ha richiesto la condanna della società appena indicata al versamento di tale maggiore ammontare, non vi è dubbio che si è in presenza di una domanda inammissibile, atteso che la stessa è stata avanzata dall'opposta nei confronti di un soggetto che non è parte del presente giudizio.

Come si è anticipato, infatti, l'odierno procedimento origina dall'opposizione proposta dalla sola [OMISSIS] [OMISSIS] al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla [OMISSIS] né l'opposta ha mai documentato, con la comparsa di costituzione e a seguito del rilievo operato al riguardo in prima udienza, la pendenza e lo specifico oggetto dell'ulteriore giudizio indicato nella sua comparsa di risposta relativo all'opposizione che sarebbe stata

presentata contro lo stesso decreto dalla [OMISSIS] (ovvero anche da altri ingiunti, come poi addotto dalla [OMISSIS] n prima udienza), onde consentire la valutazione dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.c. e l'adozione di provvedimenti per un'eventuale riunione delle cause.

D'altra parte, non vi è dubbio che la controversia contro due (o più) soggetti che sia assuma siano obbligati al pagamento di una data somma in solido tra loro abbia ad oggetto, anche ove introdotta nelle forme degli artt. 633 e ss. c.p.c., posizioni che restano distinte, non vertendosi, in ipotesi di coobbligazioni solidali, in presenza di una situazione di litisconsorzio necessario e risultando i due rapporti processualmente autonomi, tanto che è ben possibile "*…che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale…*" (cfr. Cass. civ. 11867/2008).

Escluso, così, che in questa sede possa essere vagliata la pretesa che la stessa [OMISSIS] a sostenuto di vantare nei confronti di [OMISSIS] quale soggetto che non è parte del giudizio, e limitando l'esame alla domanda avanzata dall'opposta verso la [OMISSIS] osserva il decidente che tale domanda deve ritenersi, di contro, ammissibile, a dispetto di quanto lamentato dall'opponente.

Benché non siano mancate pronunce del giudice di legittimità che hanno escluso che nel procedimento che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo sia consentito all'opposto, attore in senso sostanziale, di avanzare domande diverse da quelle proposte con il ricorso monitorio, salvo che lo stesso non si venga a trovare a sua volta nella posizione di convenuto per effetto di una domanda riconvenzionale dell'opponente, contro la quale si tratti di formulare una "*reconventio reconventionis*" (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5415/2019), deve evidenziarsi, infatti, che la più recente giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla portata del potere di modifica delle domande previsto dall'art. 183 co. 6 c.p.c., ha chiarito, al contrario, che va riconosciuta anche alla parte opposta la possibilità di integrare il *thema decidendum* con la sua comparsa di costituzione, anche ove non si tratti di reagire a una domanda riconvenzionale dell'opponente (si v. per tutte, Cass. civ. sez. un. 26727/2024 e già Cass. civ. 9633/2022).

In particolare, considerato che il giudizio di opposizione soggiace alla disciplina del processo ordinario di cognizione, è stato affermato che "*…nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrino nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria…*" (si v. Cass. 26272/24 cit., ove il richiamo è alle note pronunce di cui a Cass. civ. sez. un. 12310/2015 e Cass. civ. sez. un. 22404/2018).

Non diversamente da quanto avviene nel giudizio ordinario in virtù dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (ora art. 171 *ter* n. 1 c.p.c., per i procedimenti assoggettati alle modifiche di cui al d.lgs. 149/22), è senz'altro possibile, così, che l'opposto avanzi, nella propria comparsa di risposta, una domanda alternativa a quella originariamente formulata con il ricorso per ingiunzione e che da questa si distingue per *petitum* e/o *causa petendi*, purché si tratti pur sempre di una pretesa afferente alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio dallo stesso e con tale domanda l'opposto miri comunque al soddisfacimento di un bene della vita analogo a quello già reclamato, sia pure a fronte della diversità del *petitum* delle sue richieste (cfr. ancora Cass. 26272/24 cit.).

Nel caso di specie, emerge dall'atto di costituzione della [OMISSIS] che quest'ultima, pur avanzando formalmente la propria richiesta intesa ad ottenere l'accertamento e il soddisfacimento del maggior credito di € 127.096,31 quale "domanda riconvenzionale", abbia voluto in realtà soltanto "adeguare" l'ammontare domandato in sede di ingiunzione quale preteso saldo debitore complessivo dei due rapporti di conto corrente n. [OMISSIS] e n. [OMISSIS] e del rapporto di finanziamento n. [OMISSIS] ivi già quantificato, per la verità, in € 58.719,49 e in € 64.764,25 per i due rapporti di c/c e in € 3.426,69 per il

finanziamento, richiedendo in tal modo la somma effettivamente riveniente, a suo dire, da tali rapporti, in luogo del minore importo domandato invece con il suo ricorso per € 68.641,31 (si v. ricorso in atti).

La domanda formulata dall'opposta con la comparsa di risposta ha avuto ad oggetto, così, pur sempre il preteso debito maturato a carico della società debitrice principale, la [OMISSIS] [OMISSIS] e quindi della sua garante [OMISSIS], in relazione ai tre rapporti già dedotti a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, di modo che non vi è dubbio che la sua richiesta, avanzata nella presente fase d'opposizione, si ponga come "sostitutiva" di quella proposta nella fase di ingiunzione, limitandosi unicamente ad emendarne il *petitum*, ed attenga alla medesima vicenda sostanziale e allo stesso bene della vita già dedotti in sede monitoria.

Contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, tale richiesta va ritenuta, pertanto, ammissibile in rito alla luce dei principi affermati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, mentre attengono, evidentemente, al merito di tale domanda le ulteriori prospettazioni avanzate dalla [OMISSIS] secondo cui la [OMISSIS] nel richiedere in fase di ingiunzione la minor somma di € 68.641,31, avrebbe (implicitamente) riconosciuto come già soddisfatta la propria pretesa relativa al maggior importo e/o rinunciato comunque ad esigerne il pagamento.

Tanto chiarito *in limine* e venendo dunque alla disamina nel merito della pretesa azionata dall'opposta e coltivata, da ultimo, dall'intervenuta [OMISSIS] disamina da condurre, per quanto detto, avendo riguardo al saldo complessivo che sarebbe dovuto in pagamento dalla [OMISSIS] a dire dell'opposta e dell'intervenuta), per i rapporti sopra indicati, nell'ammontare così come emendato di € 127.096,31, ritiene il giudicante che tale pretesa non possa, tuttavia, considerarsi fondata, in virtù delle assorbenti considerazioni che seguono.

Anzitutto, giova rammentare, in linea generale, che è ben possibile, in deroga al principio dell'ordine logico-giuridico delle questioni sancito dall'art. 276 c.p.c., che una domanda venga disattesa anche in base a una questione che, sebbene logicamente subordinata rispetto ad altre, si presenti, però, di più pronta e rapida soluzione, in applicazione del principio di cd. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. tra le molte, già Cass. civ. 12002/2014).

È stato evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità che "*…l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice di merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito…, consente tuttavia di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che il giudice ritenga più liquida…*", potendosi privilegiare così, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni e potendo il giudice pronunciarsi su una questione che appaia di più immediata risoluzione e sia idonea a dirimere la lite senza previamente esaminare anche tutti gli ulteriori profili della contesa, che risulterebbero comunque inidonei, da soli, a condurre a una decisione diversa (cfr. Cass. civ. 693/2024).

D'altra parte, resta fermo che tale principio può applicarsi quando la questione giudicata "più liquida" si connoti per un analogo "impatto operativo", presentandosi come "equi ordinata" rispetto alle altre e idonea a condurre al medesimo esito decisorio, nel senso che "*…ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella - tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione - che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità…*" (cfr. Cass. 693/24 cit.).

Ciò posto, si è anticipato in premessa, con riferimento all'odierna fattispecie, che la [OMISSIS] a sollevato, sin dall'atto di opposizione, un'eccezione di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., eccezione che, per quanto avanzata in via gradata, è stata evidentemente finalizzata dall'opponente, al pari delle altre questioni (inerenti all'eccepita carenza di "legittimazione attiva" della [OMISSIS] per mancanza di prova della cessione dei crediti di [OMISSIS] e all'insussistenza e/o all'omessa dimostrazione della sua pretesa creditoria), pur sempre a ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa domanda, e che, per la verità, da ultimo, non risulta nemmeno più avanzata dalla [OMISSIS] in subordine, alla luce delle

conclusioni rassegnate nella sua comparsa conclusiva (si v. memoria dell'opponente del 17.11.2025).

Ebbene, in applicazione del principio di cd. ragione più liquida, ritiene il decidente che tale eccezione si presenti in effetti fondata, con la conseguente infondatezza della pretesa qui azionata verso l'opponente dalla [OMISSIS]e dalla[OMISSIS].

In primo luogo, si osserva infatti che tale pretesa è stata esercitata nei confronti della[OMISSIS]per avere la stessa prestato in data 10.12.2012 una garanzia per tutte le obbligazioni già assunte o che fossero state anche in seguito assunte dalla [OMISSIS] verso la [OMISSIS] sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 165.100,00 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio, doc. 12 fasc. opposta).

Inoltre, benché l'opposta abbia sostenuto, al fine di far valere la "inammissibilità" dell'odierna opposizione (per quanto si tratti, a ben vedere, di un profilo pur sempre afferente al merito della causa), che tale negozio vada qualificato come un contratto autonomo di garanzia, va escluso che possa accedersi a una simile qualificazione e che, pertanto, possa prospettarsi, per tale via, che la garanzia prestata dalla[OMISSIS] on soggiaccia alla disciplina richiesta da quest'ultima di cui all'art. 1957 c.c.

Diversamente da quanto opinato dalla [OMISSIS](e, tal quale, dalla terza intervenuta, limitatasi a richiamare le sole deduzioni già operate dall'opposta nella comparsa di costituzione), depongono infatti per la riconducibilità della garanzia sottoscritta dalla[OMISSIS] l tipo codicistico della fideiussione non solo i ripetuti riferimenti, contenuti nel negozio, al garante e alla garanzia in termini di "*fideiussore*" e di "*fideiussione*" (quale elemento che, sia pure di per sé non decisivo, comunque denota una volontà dei contraenti di richiamare, nel concludere il loro negozio, proprio il tipo della garanzia personale accessoria di cui agli artt. 1936 c.c.), ma anche la definizione del contenuto dell'impegno assunto dalla garante e l'assenza di clausole negoziali con le quali sia stata esclusa la possibilità di quest'ultima di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto garantito, clausole che, a ben vedere, a dispetto di quanto sostenuto genericamente dall'opposta, non sono rinvenibili nel negozio di cui si tratta.

Sotto il primo profilo, si legge difatti in tale negozio, in tema di "*oggetto della garanzia*", che "*La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio…*" (art. 1), con la conseguenza che è evidente che l'impegno prestato dalla garante abbia avuto ad oggetto proprio l'adempimento della stessa prestazione dovuta dalla debitrice principale, insieme alla quale la [OMISSIS]si è impegnata, in via solidale (si v. anche art. 2), ai pagamenti dovuti all'istituto bancario (cfr. doc. 12 cit.).

Ricorre, così, nella specie l'elemento che è tipico dell'obbligazione fideiussoria, ovverosia l'identità della prestazione dovuta dal garante rispetto a quella alla quale è tenuto il debitore principale, mentre è noto che nella garanzia autonoma il contenuto dell'obbligo contratto dal garante sia qualitativamente differente, non assumendo quest'ultimo l'impegno di adempiere la medesima obbligazione del debitore con vincolo di solidarietà, bensì obbligandosi a tenere indenne il creditore dal suo inadempimento (cfr. tra le molte, Cass. civ. 32402/2019 e già Cass. civ. sez. un. 3947/2010).

Sotto il secondo profilo, non è dato rinvenire, poi, nel negozio che occupa, preclusioni sancite a carico della garante rispetto alla possibilità di far valere le eccezioni relative al rapporto principale intrattenuto con la [OMISSIS] da [OMISSIS] e tantomeno può sostenersi (come sembrerebbe aver preteso la [OMISSIS] che una rinuncia della garante a tali eccezioni derivi dal solo fatto che sia stata inserita nel negozio una clausola di pagamento "*a semplice richiesta scritta*", quale è quella contenuta nell'art. 6 (si v. ancora doc. cit.).

Come è evidente, infatti, tale clausola è di per sé idonea soltanto ad impegnare la garante ad adempiere anche a fronte di eventuali ragioni opponibili al creditore secondo un meccanismo riconducibile all'istituto del cd. *solve et repete*, senza precludergli, tuttavia, la possibilità di far valere tali ragioni contro il creditore dopo avere eseguito il pagamento, al fine di ottenerne dallo stesso la restituzione, anche ove si tratti di eccezioni inerenti al rapporto sottostante per il quale è stata prestata la garanzia, quali sono quelle che possono essere sollevate, per l'appunto, dal fideiussore ai sensi dell'art. 1945 c.c., in virtù dell'accessorietà

che connota l'impegno assunto dallo stesso rispetto all'obbligazione principale (cfr. tra le altre, Cass. civ. 31105/2024, la quale ha rimarcato la differenza tra un negozio di garanzia che contempli la sola clausola di pagamento a semplice richiesta, e non anche l'espressa esclusione per il garante della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, rispetto a una clausola nella quale sia pattuito invece il pagamento "*a prima richiesta e senza eccezioni*", la sola sulla quale si è espressa, per la verità, anche la pronuncia di cui a Cass. civ. sez. un. 3947/2010, secondo cui una simile clausola vale di per sé a qualificare il negozio come garanzia autonoma, peraltro ammettendo anche in tal caso che possa emergere, comunque, una discrasia tra tale qualificazione e la restante convenzione negoziale).

Di contro, è noto che "*Lo schema negoziale della garanzia autonoma… assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sì che l'elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista… svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale*", autonomia che si riflette, poi, anche sul piano delle rivalse, essendo da escludere che il garante autonomo possa ripetere dal creditore quanto pagato sulla base di ragioni che gli è precluso di far valere verso lo stesso, salva solo l'eventualità in cui venga opposta dal garante la stessa inesistenza del rapporto garantito o il caso in cui il contratto sottostante sia viziato da nullità per contrarietà a norme imperative o illeceità della causa o, ancora, l'ipotesi in cui venga proposta la cd. *excepito doli generalis* (cfr. tra le altre, Cass. 32402/19 cit. e già Cass. sez. un. 3947/10 cit.; si v. inoltre, più di recente, Cass. civ. 19693/2022, che ha affermato che "*Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo*").

Così, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "*Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice*" (cfr. Cass. 31105/24 cit.).

Nel caso di specie, non si rinviene in verità alcuna clausola volta ad escludere la possibilità per la garante di far valere le eccezioni relative al rapporto intrattenuto con la banca dalla società debitrice principale, ed è agevole notare che il negozio nemmeno ha assicurato, d'altro canto, che la garante potesse rivalersi, a sua volta, nei confronti di tale società per quanto pagato alla [OMISSIS] senza che la debitrice potesse opporgli le eccezioni relative al rapporto garantito, ai sensi dell'art. 1952 c.c., laddove è noto, invece, che tali eccezioni non possono essere sollevate, appunto, dal debitore al garante nello schema proprio della garanzia autonoma, potendo il primo farle valere soltanto nel rapporto con il creditore.

Ed ancora, contrariamente a quanto prospettato dall'opposta, non risulta che il negozio di garanzia abbia previsto una clausola quale quella menzionata nella sua comparsa di costituzione, relativa alla "*reviviscenza in caso di pagamenti nulli ed annullabili*", o una clausola di "*sopravvivenza anche in caso di nullità dell'obbligazione principale*", mentre la previsione, contenuta nel negozio che occupa, dell'obbligo della garante di tenersi informata sulle condizioni patrimoniali della debitrice e/o di adempiere ogni sua obbligazione anche successiva non implicano affatto che la garanzia abbia assunto carattere autonomo, risultando invero compatibili anche con una garanzia fideiussoria, al pari della previsione dell'impegno della garante a non esercitare il proprio diritto di regresso verso la debitrice principale prima dell'estinzione del credito vantato dall'istituto bancario (v. doc. cit.).

Il riferimento compiuto dalla [OMISSIS] nella comparsa di risposta al "*testo ABI cd. Omnibus*" si è arrestato, poi, a una deduzione del tutto astratta e indefinita, nulla avendo illustrato l'opposta (così come la terza

intervenuta) di concreto e di specifico a tal proposito, né nella sua comparsa, né depositando ulteriori scritti difensivi (non presentati infatti dalla [OMISSIS] nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e in quelli assegnati per le memorie conclusive, analogamente alla [OMISSIS]), e tantomeno è stato prodotto in questa sede il "modello ABI", con la conseguenza che non può di certo valutarsi, ai presenti fini, se lo stesso sia da ricondurre a una garanzia autonoma e che il negozio per cui è causa sia stato redatto (come opinato dalla [OMISSIS] sulla scorta di tale modello.

Né giovano, infine, alla tesi dell'opposta il suo assunto che nel negozio sia stata prevista l'esclusione del beneficio di escussione, tenuto conto che trattasi, in realtà, di un beneficio che non è contemplato di regola neppure per il fideiussione (cfr. art. 1944 c.c.), nonché la circostanza che sia stata prevista una deroga all'art. 1957 c.c., considerato che il richiamo di tale disposizione depone, semmai, anch'esso, per la qualificazione della garanzia in termini di fideiussione, della quale le parti hanno, non a caso, significativamente richiamato pure la disciplina, oltretutto senza escludere l'onere a carico della banca di far valere le proprie istanze verso il debitore (letteralmente, di "*…agire per l'adempimento*"), così come previsto dall'art. 1957 cit., bensì soltanto ampliandone il termine a trentasei mesi decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione garantita, in luogo del termine semestrale previsto dalla norma (si v. art. 5, doc. 12 cit.).

Tenuto conto del contenuto complessivo del negozio e stante l'assenza di concreti e conducenti elementi idonei a far deporre nel senso della natura autonoma della garanzia della [OMISSIS] non indicati dall'opposta e dall'intervenuta, né rinvenibili nel negozio sottoscritto dall'opponente), ogni contestazione che la [OMISSIS] e la [OMISSIS] abbiano inteso avanzare sulla scorta di tale qualificazione, ivi inclusa la pretesa "inammissibilità" dell'opposizione, non può avere quindi alcun seguito, dovendo essere la garanzia ricondotta, in realtà, al tipo della fideiussione e alla disciplina degli artt. 1936 e ss.

Chiarito quanto sopra e ritenuto pertanto applicabile alla fattispecie l'art. 1957 c.c., il quale, al comma 1, recita che "*Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate*", deve evidenziarsi, poi, che è fondato, in effetti, il rilievo della [OMISSIS] che tale disposizione ben possa essere derogata dai contraenti nell'esercizio della loro autonomia privata, non essendo posta tale previsione a presidio di interessi generali, bensì essendo rivolta a salvaguardare il solo interesse del garante a non rimanere indefinitamente esposto alle pretese del creditore, con un conseguente maggior richiesto inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 2040/2025).

In tal senso, la clausola già sopra richiamata, contenuta all'art. 5 del negozio sottoscritto dalla [OMISSIS] con la quale è stato stabilito che, in deroga al termine di cui all'art. 1957 cit., la [OMISSIS] potesse agire per l'adempimento nel termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non può ritenersi, quindi, affetta da nullità, come sostenuto fondatamente dall'opposta e contestato, per la verità, dall'opponente solo nella sua comparsa conclusiva, peraltro senza neppure indicare ed illustrare in alcun modo le ragioni di una simile asserita nullità.

La validità della clausola di cui all'art. 5 del negozio non conduce, però, a far concludere per l'attuale efficacia della garanzia, a dispetto di quanto preteso dalla [OMISSIS] non avendo quest'ultima dimostrato, al pari dell'intervenuta [OMISSIS], che la [OMISSIS] si sia comunque attivata nel rispetto del termine previsto da tale clausola per far valere le sue ragioni creditorie e le abbia, poi, anche diligentemente coltivate, in ossequio all'onere impostole pure dalla clausola suddetta.

Invero, innanzi tutto, vi è da evidenziare che la [OMISSIS] ha eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. lamentando, sin dal suo atto introduttivo, che alcuna istanza è stata mai recapitata alla debitrice dalla [OMISSIS] a fronte della scadenza dell'obbligazione principale, esattamente individuata nel momento in cui, per stessa allegazione di [OMISSIS] la banca ha preteso, in data 21.11.2014, di recedere dai rapporti di conto corrente n. [OMISSIS] e n. [OMISSIS] e di "risolvere" il contratto di finanziamento n. [OMISSIS] (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).

Benché l'opponente abbia richiamato il termine semestrale di cui all'art. 1957 cit., non può non rilevarsi, inoltre, che la medesima ha evidenziato, nell'atto di citazione, che nessuna iniziativa volta a vedere soddisfatte le ragioni creditorie è stata mai intrapresa dalla banca, sicché è evidente, come già rilevato anche con l'ordinanza resa alla prima udienza del 19.03.24, in sede di valutazione dell'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., che la[OMISSIS] bbia fondato la propria eccezione sul rilievo che la [OMISSIS] sia rimasta completamente inerte e non già che la decadenza si sia verificata per essersi la banca attivata con ritardo rispetto al termine di sei mesi.

Non solo ma, come risulta dall'atto d'opposizione, la garante ha ivi eccepito che l'istituto di credito sarebbe stato anche tenuto a coltivare con diligenza le proprie istanze ai sensi dell'art. 1957 c.c. e lamentato che tale onere sia stato, parimenti, disatteso, non essendo stato intrapreso, appunto, dalla [OMISSIS] alcun tentativo di recupero del credito.

Ebbene, posta tale eccezione, la sola allegazione che è stata avanzata sul punto dall'opposta è stata nel senso che "*la precedente titolare del credito* [OMISSIS] *aveva provveduto ad agire per il recupero del credito, costituendosi nel giudizio di accertamento negativo avente ad oggetto i rapporti bancari di cui all'odierno giudizio, promosso dalla obbligata principale e dai fideiussori, tra cui la Sig.ra* [OMISSIS] *, innanzi al Tribunale Civile di Roma R.G. n.* [OMISSIS] giudizio all'esito del quale la domanda proposta in quella sede è stata rigettata con la sentenza n. [OMISSIS] depositata il 29.04.2019, in atti (cfr. doc. 11 fasc. opposta).

Dalla stessa documentazione richiamata e prodotta dalla [OMISSIS] recante solo la sentenza appena indicata (la quale non è stato dedotto, peraltro, prima ancora che provato, se sia passata in giudicato), emerge, però, che non solo il suddetto giudizio, n. [OMISSIS] RG., non abbia avuto ad oggetto i medesimi rapporti di cui qui si discute, non avendo invero riguardato anche il finanziamento di € 60.000,00, stipulato il 09.09.2004 e da restituire in dieci anni a far data dal 31.12.04 (evidentemente diverso dai finanziamenti riportati nella sentenza n. [OMISSIS] aventi altri importi e diverse date di concessione e di estinzione: cfr. doc. 11 cit. e doc. 7 fasc. opposta), ma che neppure vi è stata, in realtà, in quella sede, una qualche azione esercitata da [OMISSIS] [OMISSIS] "*per il recupero del credito*", come sbrigativamente sostenuto invece dalla [OMISSIS] nella comparsa di risposta.

Infatti, come ha anche lamentato fondatamente l'opponente, si legge nella sentenza n. [OMISSIS] che, a fronte delle domande avanzate in quel procedimento da [OMISSIS] dai suoi garanti, volte ad ottenere la dichiarazione di invalidità o inefficacia di clausole contrattuali per le plurime violazioni ivi lamentate e la condanna della banca allo "storno" degli addebiti asseritamente illegittimi, quest'ultima si sia limitata, per converso, a lamentare l'insussistenza delle condizioni per la proposizione dell'azione avversaria, ivi inclusa la carenza della propria legittimazione passiva, e, nel merito, ad addurre che "*…difetta e non esiste prova della titolarità in capo alla parte attrice ed alla convenuta* [OMISSIS] *del rapporto giuridico per come ex adverso allegato e dedotto in causa*", che "*…non esiste rappresentazione, tantomeno prova, del diritto alla restituzione ed alla compensazione di alcuna somma non essendo dedotta la data del contratto scritto e la conclusione ed estinzione del rapporto*" e che "*…sono integralmente inammissibili, irricevibili, generiche, esplorative, inconferenti le avversarie deduzioni tutte e le conseguenti domande e pretese tutte, anche istruttorie, non avendo la parte attrice dato prova dei presupposti titoli (contratti di conto corrente, di affidamento etc) delle clausole asseritamente convenute nulle e/o annullabili e/o inefficaci e/o illecite…*" (cfr. doc. 11 cit.).

In tal senso, non è stata quindi proposta, in quella sede, alcuna domanda da parte della [OMISSIS] finalizzata al soddisfacimento di proprie pretese creditorie, né risulta che la richiesta di reiezione delle avverse domande dalla medesima avanzata in quel giudizio sia stata fondata sull'affermazione di sue ragioni creditorie, al contrario avendo dedotto la banca (come si legge ancora nella sentenza indicata, in atti), "*…che gli attori non avevano in alcun modo adempiuto l'onere probatorio a loro carico, non avendo versato in atti alcun contratto di conto corrente o di finanziamento inter partes, pur avendone indicato la data di stipulazione*", deduzione che ha poi anche avuto concreto seguito nella sentenza, con la quale le domande attoree sono state rigettate

sul rilievo che non fosse stata fornita alcuna prova dei rapporti controversi e del loro andamento (cfr. doc. 11 cit.).

In virtù di quanto precede, deve escludersi, così, ad avviso del decidente, che il contegno che la [OMISSIS] [OMISSIS] ha posto in essere nel giudizio sopra richiamato sia valso ad integrare, ai fini che qui interessano, un'istanza idonea a scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto che, prescindendo dalla questione della forma (se del caso, anche solo stragiudiziale) che tale istanza deve assumere, non vi è dubbio che con la stessa debba essere pur sempre manifestata dal creditore la propria volontà di far valere il suo diritto.

Sia pure pronunciandosi sul tema dell'interruzione della prescrizione estintiva, ma con affermazioni di principio che appaiono rilevanti (pur nella diversità tra i due istituti della prescrizione e della decadenza) anche rispetto al profilo che occupa, stante l'onere imposto dall'art. 1957 c.c. al creditore di "proporre le proprie istanze", è stato condivisibilmente evidenziato, d'altro canto, dalla giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione alla rilevanza che può attribuirsi alla resistenza dell'avente diritto a una domanda di accertamento negativo del credito proposta dal debitore, che "*…la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 comma 2° c.c., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento…*", con la conseguenza che deve pur sempre verificarsi se nel singolo caso la resistenza del creditore a una simile azione abbia trovato, appunto, fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni, comunque atteggiandosi, in tal modo, quale manifestazione della volontà del medesimo di affermare le proprie pretese e quale (implicita) richiesta di sentirle accertate nei confronti dell'obbligato, ovvero sia stata basata, invece, su fatti e circostanze ad essa estranee (cfr. Cass. civ. 21799/2021).

Nel caso in disamina, emerge, come detto, dalla sentenza prodotta dalla [OMISSIS] che la [OMISSIS] lungi dall'avere agito in quel giudizio per vedere soddisfatte proprie pretese creditorie, si sia al contrario limitata a contrastare la domanda proposta dalla società debitrice e dai suoi garanti, adducendo la sua estraneità rispetto alle avverse richieste e, comunque, lamentando la mancata dimostrazione da parte delle sue controparti dei rapporti dedotti in quella sede, di modo che non può ritenersi, obiettivamente, se non altro in assenza di alcuna ulteriore deduzione (così come di prove) fornite sul punto dall'opposta, che nel pregresso giudizio la banca abbia posto in essere un comportamento integrante l'affermazione delle proprie ragioni, come tale idoneo a rilevare, agli odierni fini, in relazione all'onere di cui all'art. 1957 c.c.

Inoltre, si è già rilevato che la [OMISSIS] on si è limitata a lamentare con la sua opposizione che alcuna istanza è stata avanzata dalla [OMISSIS] in ottemperanza all'onere impostole dall'art. 1957 cit., ma ha anche eccepito che, comunque, la banca non abbia coltivato con diligenza le proprie pretese, non avendo mai intrapreso alcun tentativo di recupero del suo asserito diritto di credito prima che fosse presentato il ricorso monitorio della [OMISSIS] nq. cessionaria, ed anche sotto tale profilo l'eccezione in esame si presenta fondata, pur a voler ipotizzare che il contegno tenuto dall'istituto bancario nel giudizio di cui si è detto abbia integrato una manifestazione della volontà di quest'ultimo di far valere le proprie ragioni creditorie poi azionate in questa sede dall'opposta e coltivate, da ultimo, dalla [OMISSIS].

Difatti, si è già osservato che l'art. 1957 c.c. non impone al creditore solo di intraprendere un'iniziativa volta a conseguire il soddisfacimento della sua pretesa nel termine ivi previsto, ma soggiunge che il medesimo è anche onerato di proseguire diligentemente quell'iniziativa, in difetto incorrendo nella liberazione garante dal vincolo assunto, sul presupposto che quest'ultimo rimarrebbe, altrimenti, comunque esposto all'inerzia che, in concreto, il primo abbia mantenuto nel far valere le proprie ragioni.

Così, è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che "*…di là dall'onere di evitare la decadenza ivi prevista (il che va valutato oggettivamente, rispondendo la previsione di termini decadenziali ad esigenze di certezza del diritto), il giudice del merito deve altresì tenere conto, stavolta sotto un profilo soggettivo, del contegno*

serbato dal creditore che, evitata la decadenza, abbia poi omesso di coltivare diligentemente le iniziative approntate per far valere il proprio credito…", e ciò perché "*Un simile accertamento è …imposto dallo stesso art. 1957 c.c., 1 comma, c.c., a mente del quale «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate»…*", con la conseguenza che "*…si pone in contrasto con i detti principi - oltre ad essere di per sé irragionevole - quel comportamento del creditore che, in contrasto con la ratio dell'art. 1957 c.c., volta a tutelare il fideiussore dall'incertezza che deriva dal ritardo …nell'escussione della garanzia, determina una situazione per la quale il garante resta di fatti perennemente immobilizzato nell'attesa di un intervento del creditore*" (cfr. da ultimo, Cass. civ. 8232/2026).

Nel presente caso, risulta incontroverso, alla luce delle sole deduzioni avanzate dall'opposta (tal quali fatte proprie dall'intervenuta ex art. 111 c.p.c.), che la [OMISSIS] a seguito del recesso invocato in data 21.11.14 dai tre rapporti posti a base dalla domanda monitoria e della richiesta avanzata in questa sede dalla [OMISSIS]con la comparsa di risposta, si sia limitata a costituirsi nel giudizio sopra richiamato, conclusosi con la sentenza n. [OMISSIS] del 29.04.19, mentre alcuna iniziativa ulteriore è stata mai intrapresa dalla medesima successivamente a tale sentenza, verso la debitrice principale, così come verso i garanti, sino alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo dell'odierna opposta, datato 15.12.2022.

Alcunché è stato allegato, infatti, prima ancora che dimostrato, da parte della [OMISSIS] così come dalla [OMISSIS], a tal riguardo, al fine di replicare all'eccezione dell'opponente, ed è evidente, d'altra parte, che la domanda monitoria di cui qui si discute sia intervenuta, per parte sua, soltanto a distanza di un intervallo temporale di più di tre anni rispetto alla pronuncia resa all'esito del giudizio suindicato, nell'aprile 2019.

Tenuto conto di tanto, non può non ritenersi, dunque, che il comportamento tenuto dall'istituto bancario e, nel seguito, dalla pretesa cessionaria [OMISSIS] si sia posto in contrasto con l'onere sancito dall'art. 1957 c.c., a tutela del garante, di intraprendere e coltivare serie e sollecite iniziative volte a far valere le proprie ragioni, onere che avrebbe imposto, invero, alla [OMISSIS] quantomeno di attivarsi prontamente al fine di reclamare il soddisfacimento delle sue ragioni e non già di rimanere, invece, completamente inerte a seguito del suddetto giudizio, nel quale la predetta nemmeno aveva fatto valere, in realtà, proprie pretese, ivi adducendo piuttosto la sua estraneità alle avverse domande e contestazioni.

Il motivo d'opposizione proposto dalla [OMISSIS]in virtù della decadenza dalla garanzia da lei prestata ai sensi dell'art. 1957 cit. deve essere, quindi, conclusivamente accolto, avendo omesso la pretesa creditrice di porre in essere nel rispetto del termine convenuto e, in ogni caso, di coltivare diligentemente iniziative intese a far valere le sue ragioni verso la debitrice principale, così come nei confronti della garante, con la conseguente liberazione di quest'ultima dal vincolo fideiussorio assunto.

L'opposizione va dunque accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di [OMISSIS] [OMISSIS], essendo da escludere la sussistenza del credito azionato dall'opposta verso la stessa, sia nell'importo originario di cui al ricorso e al provvedimento monitorio, sia nel maggior ammontare così come quantificato con la domanda proposta nella sua comparsa di costituzione, in ragione della decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.

Resta invece assorbita ogni ulteriore questione discussa tra le parti, pur sempre intesa, rispettivamente, ad ottenere la conferma o la revoca del provvedimento ingiuntivo verso la [OMISSIS] e il riconoscimento o l'esclusione dell'obbligo della stessa, in virtù della garanzia, di pagamento dell'asserito saldo debitore complessivo dei rapporti sopra indicati.

La regolamentazione delle spese di lite segue, infine, la soccombenza, con la conseguente irripetibilità delle spese sostenute dalla [OMISSIS]nella fase monitoria e la condanna della stessa e della terza intervenuta, in solido, ex artt. 91 e 97 c.p.c., al rimborso a favore dell'opponente delle spese della presente fase d'opposizione.

La liquidazione delle spese di questo giudizio va inoltre operata in base al valore della lite (scaglione tra € 52.000,01 e € 260.000,00) e con l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022, così ridotti ex art. 4 D.M. 55/14 cit. in ragione dell'esiguità

nel numero delle questioni trattate e della loro scarsa complessità, della natura meramente documentale dell'istruttoria espletata e del modesto impegno difensivo occorso anche in fase conclusiva, a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto immutato rispetto alla fase introduttiva.

In virtù di tali criteri, si perviene quindi a un importo per compensi di € 7.052,00, al quale vanno aggiunti il rimborso delle spese vive di € 406,50, il rimborso per le spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme da distrarre in favore del difensore della[OMISSIS] dichiaratosi anticipatario.

Non ricorrono, di contro, i presupposti per una condanna dell'opposta quale quella richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., non essendo sufficiente, per potersi configurare una cd. responsabilità processuale aggravata, che la parte risultata soccombente abbia avanzato istanze e deduzioni che non abbiano avuto seguito all'esito del giudizio.

La domanda avanzata ex art. 96 cit. dalla[OMISSIS] a dunque disattesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:

- Accoglie l'opposizione proposta da [OMISSIS] e, per l'effetto, revoca nei confronti di [OMISSIS] il decreto ingiuntivo n. [OMISSIS] emesso da questo Tribunale in data 09.05.2023, rigettando verso [OMISSIS] la domanda proposta con il ricorso monitorio da [OMISSIS] e la domanda riconvenzionale da questa avanzata nei confronti dell'opponente, fatta propria anche dall'intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. [OMISSIS]
- Condanna la [OMISSIS] e la [OMISSIS] in solido tra loro, al rimborso in favore di [OMISSIS] delle spese processuali per la presente opposizione, che liquida in € 7.052,00 per compensi e in € 406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge;
- Rigetta la domanda di [OMISSIS] di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

Così deciso in Velletri in data 06.11.2026.

IL GIUDICE

dott.ssa Federica Nardi